

**Osservazioni di Eni gas e luce S.p.A. in merito alla delibera 655/2018/R/EEL dell’Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente del 11 dicembre 2018**

***“Integrazione urgente del codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica in tema di
adeguamento delle garanzie”***

San Donato Milanese, 9 gennaio 2019

Con il presente documento Eni gas e luce S.p.A. (“**Eni gas e luce**” o “**EGL**”) formula le proprie osservazioni alla delibera 655/2018/R/eel (“**Delibera**”) dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (“**ARERA**” o “**Autorità**”).

OSSERVAZIONI

Eni gas e luce, comprende e condivide l’orientamento dell’Autorità di completare la regolazione di un’area essenziale per garantire la correttezza dei rapporti fra operatori della vendita e della distribuzione e minimizzare i rischi per i clienti finali. Tuttavia la fattispecie di risoluzione automatica così come è stata deliberata rischia di avere come effetto un rischio per il sistema su almeno 3 aspetti, in merito ai quali EGL avanza delle possibili soluzioni alternative:

1. Attualmente non è definito univocamente l’indirizzo di invio delle comunicazioni di richiesta di adeguamento. Allo stato attuale infatti vengono comunicate attraverso diverse PEC aziendali e verso PEC aziendali spesso non deputate a questa attività, con il rischio di perdere giorni essenziali semplicemente nel reperimento di tali richieste.
Dato il numero rilevante dei distributori, EGL considera necessario che venga imposto ai distributori, regolatoriamente, l’utilizzo di un unico indirizzo PEC comunicato dal venditore al distributore vincolante, a pena di nullità degli atti assunti, per queste comunicazioni. E’ inoltre necessario che tali richieste vengano anche contestualmente caricate sul portale SII nell’area riservata ai singoli venditori; questo per garantire comunque un monitoraggio più agevole. Tutto ciò fermo restando il principio che il conteggio dei giorni deve partire dalla data di ricezione della pec di richiesta di adeguamento.
2. In occasione delle comunicazioni periodiche di adeguamento delle garanzie, il distributore ha solo l’obbligo formale di comunicare tale richiesta al venditore “entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno”; non è invece regolata la forma della richiesta. Questo comporta operativamente che venga comunicato un importo di garanzia da adeguare e tale richiesta può non essere accompagnata dalla firma di un procuratore abilitato della società di distribuzione, o non includere i dati dai quali il calcolo è derivato. Evidenziamo che a fronte di nostre richieste specifiche sui dettagli del calcolo (in caso di dubbi sulla correttezza del valore) o finalizzate a disporre di una richiesta a firma del procuratore (quando è l’istituto di credito bancario a chiederlo), le aziende di distribuzione, in assenza di regolazione specifica, non sempre forniscono risposta e spesso lo fanno in tempi non brevi (anche diverse settimane).
3. Nei casi in cui gli importi delle garanzie sono particolarmente elevati e in occasione dei periodi di decorrenza dei contratti a maggior valore (es. decorrenze di gennaio), l’adeguamento può richiedere un iter burocratico (sia interno lato venditore, sia di dialettica con gli istituti di credito) della durata anche alcune settimane. Aggiungere solo ulteriori 7 giorni, senza consentire alle parti di concordare un tempo diverso (ad esempio per i casi di lunghi rapporti contrattuali caratterizzati da una regolarità dei pagamenti) ci sembra non rispondere efficacemente all’obiettivo del regolatore di tutela del sistema: le tempistiche stringenti proposte rischiano infatti di portare alla risoluzione dei contratti di trasporto senza che siano presi in considerazione i tempi necessari alle procedure e i casi differenziati che si possono presentare.

In conclusione, EGL chiede che:

- **Sia previsto l’invio della richiesta di adeguamento – completa, tra l’altro, anche dei dettagli del calcolo e della firma del procuratore - nonché di tutte le successive comunicazioni (sollecito e diffida) - ad un indirizzo PEC univoco indicato dal venditore per questa finalità;**

- sia previsto, per le richieste di adeguamento, il contestuale caricamento della richiesta di adeguamento sul SII, precisando che resta fermo che il calcolo dei giorni decorre dalla data di ricezione, da parte del venditore, della pec di richiesta di adeguamento;
- In luogo dei 7 giorni lavorativi indicati siano previsti per la risoluzione del contratto 15 giorni lavorativi dalla scadenza della diffida;